Anno XI. **Mercoledì, 29 Settembre 1858** **N. 267.**

Prezzo delle Associazioni

	Anno	Semestre	Trimestre
Torino	L. [illegible]	L. [illegible]	L. [illegible]
Provincie	» 20	» 11	» 6
Svizzera	» 36	» 19	» 10
Francia	» 40	» 22	» 12
Inghilterra	» 54	» 28	» 15
Austria	» 48	» 25	» 13

Altri Stati a norma delle convenzioni postali.

Ciascun foglio Cent. 5.

L'OPINIONE

Si pubblica tutti i giorni, comprese le Domeniche,
e si distribuisce dalle ore 7 del mattino al mezzogiorno.

Le Associazioni si ricevono

In Torino, all'Ufficio del giornale, via S. V. degli Angeli, n. 13 secondo cortile. — Nelle Provincie, presso gli Uffici postali. — Parigi, *Agence Havas*, rue J. J. Rousseau, n. 3. — Londra, *Frederick May*, Street St-James.

Le inserzioni costano L. 1 la linea; gli annunzi cent. 25 caduna linea per una sol volta; cent. 20 per le successive.

Le lettere ed i richiami debbono essere indirizzati *franchi* alla Direzione del giornale. — Non si restituiscono i manoscritti.

Un foglio arretrato Cent. 10.

Si avvertono tutti quelli che intendono rinnovare il loro abbonamento, che i prezzi sono chiaramente scritti nella testa del giornale **20** *lire per un anno,* **11** *per un semestre,* **6** *per un trimestre per la provincia, e che facendoci rimessa di una somma inferiore a quella indicata l'abbonamento sarà ridotto di altrettanto tempo in proporzione della somma che sarà per mancare.*

TORINO, 28 SETTEMBRE

IL PROCESSO DI PADOVA

Se taluno avesse detto l'anno scorso che havvi un governo presso il quale coll'assistere ad una messa da morto si perturba la pubblica tranquillità, e si corre rischio di un processo politico, la proposizione sarebbe stata considerata come assurda, e se si fosse aggiunto che quel governo è l'austriaco, i fogli che sono al suo stipendio si sarebbero affrettati di dimostrare che simili casi potevano succedere prima del 1848, ma che l'Austria rigenerata non ha paura delle ombre. Eppure la è così; alcuni studenti di Padova per esser stata celebrata una messa da morto ed aver assistito alla celebrazione, furono accusati di perturbazione della tranquillità pubblica; uno di essi, dichiarato colpevole di tal delitto e condannato a cinque mesi di carcere, coll'esplicita indicazione che la pena era così mite, perchè concorrevano nel fatto molte circostanze attenuanti. Il condannato si chiama Sebastiano Maritani ed è studente di legge; due altri studenti di legge, Lauro Quirini e Ludovico Colbertaldo, e uno studente di medicina, Odorico Conti, furono dimessi per mancanza di prove legali, dopo aver sofferto un carcere preventivo di circa cinque mesi.

Il processo fu trattato dinanzi al tribunale criminale di Venezia e il consesso era composto dal cav. Manfroni presidente e dei consiglieri Chimelli e Perotti; il cosidetto procedimento pubblico, a cui però non fu ammesso il pubblico ma soltanto alcuni privilegiati, ebbe luogo il 10 e l'11 del corrente mese; la sentenza fu pubblicata il 13 e questa pubblicazione fu fatta a porte aperte in presenza di un numerosissimo uditorio, accorso per simpatia pei giovani accusati. La difesa fu assunta e sostenuta dai migliori avvocati di Venezia, di cui ci spiace di non aver saputo il nome, come pure ignoriamo quello dell'avvocato fiscale che ebbe il coraggio di sostenere la tesi che la celebrazione di una messa da morto alla quale assistette in una vasta chiesa numeroso popolo senza che si manifestasse il minimo disordine, doveva essere qualificata di *perturbazione della tranquillità pubblica*; notando che a quella celebrazione era presente il rettor magnifico e il commissario superiore di polizia, vale a dire, la suprema autorità scolastica e politica del paese e che nè l'una nè l'altra rilevò alcun fatto che potesse richiedere il loro intervento in via disciplinare o di polizia.

Egli è ben vero che in occasione di quella messa furono distribuiti alcuni viglietti sui quali era scritto: *Pace all'anima del padre della patria. Pregate per l'anima dell'immortale Felice Orsini;* e che alla fine fu cantato un *De Profundis*. Da ciò il tribunale ha conchiuso che vi era delitto di perturbazione della pubblica tranquillità; con qual logica non sapremmo, se per avventura non leggessimo nella *Gazzetta austriaca* i motivi della sentenza, che quel foglio dice di riprodurre in fedelissima traduzione. Non avendo noi l'originale, ritraduciamo dal tedesco il ragionamento che da quelle premesse ha tratto una sì sorprendente conclusione. Vi si dice che Orsini ha intrapreso il regicidio, « nell'intenzione da « lui manifestata e pubblicata nei giornali di suscitare un violento cambiamento della forma di governo « non soltanto in Francia, ma anche « nelle provincie italiane dell'Austria. « Orsini è dunque, dice la sentenza, da « giudicarsi non solo per riguardo ai « fatti dell'attentato di regicidio del 14 « gennaio in Francia, ma anche per lo « scopo che ebbe di mira, cioè per lo « scopo di togliere di mezzo in Napoleone III un ostacolo per il conseguimento de'disegni della sua fede rivoluzionaria, relativa all'Italia, e di abbattere anzitutto la dominazione austriaca in queste provincie; quindi « in quella lamentazione della sua « morte, e in quella celebrazione della « sua memoria mediante una pubblica dimostrazione havvi senza « dubbio in fondo l'idea di suscitare in questa guisa odio contro la persona del monarca e la « forma di governo, con che si commette nel senso dell'art. 65, lett. A « del codice criminale il delitto della « perturbazione della pubblica tranquillità. Siccome il detto articolo « non stabilisce più precise distinzioni, è pure fuori di dubbio che « ognuno il quale con cognizione dello « scopo ha preso parte attiva a quella « funzione, si è reso colpevole del delitto in esso costituito; come ciò è « stato anche riconosciuto per riguardo all'eguale fattispecie dalle « conformi sentenze del tribunale di « appello veneto del 2 giugno e del « supremo tribunale di giustizia a « Vienna del 6 luglio. »

Tale è il ragionamento del tribunale austriaco. Non è dunque il fatto che s'incrimina, ma *l'idea*, l'intenzione. Nel vedere che in Austria *l'idea* diventa un crimine di tal sorta, si è quasi tentato di dar ragione a Mazzini che vuol liberare l'Italia coll'*idea*. Dacchè l'Austria condanna *l'idea* a cinque mesi di carcere quando vi sono circostanze attenuanti, e in mancanza di queste a dieci o forse venti anni di carcere duro, bisogna ammettere che i lombardo-veneti debbano acquistare un gran concetto dell'idea, e se ciò non avviene non è certamente colpa del governo austriaco che fa quanto può per magnificarla e darle importanza.

Secondo la giurisprudenza criminale-politica dell'Austria, l'idea di Orsini ha perturbato la tranquillità del regno lombardo-veneto e quelli che per qualche atto esterno dimostrano di partecipare alla medesima idea sono suoi complici; non importa che nessuno abbia veduto nè l'idea nè la perturbazione; il tribunale dice che su di ciò non havvi alcun dubbio e la causa è finita. Non importa che per esempio i giornali del regno lombardo-veneto non abbiano riprodotto le lettere di Orsini e che quindi l'asserzione che le intenzioni di Orsini fossero manifeste per le sue dichiarazioni e pei giornali non sia precisamente applicabile alle provincie italiane dell'Austria; il tribunale ha ben passato sopra ad altre obbiezioni di logica e di buon senso, perchè troverebbe inciampo in questa?

Infatti dai medesimi motivi rileviamo che il Maritani ha confessato di essere stato presente alla messa e di aver cantato il *De profundis* e di aver saputo che si faceva in commemorazione di Orsini, ma ha negato di aver conosciuto le tendenze del regicida e le intenzioni per le quali aveva intrapreso l'attentato, e credeva tanto meno di far cosa incriminabile dacchè le autorità e il rettor magnifico assistevano pure alla messa. Ma Maritani frequentava i caffè ed è giovane intelligente; dunque doveva sapere ciò che voleva Orsini e ciò che erano venuti a fare in chiesa il commissario di polizia e il rettore magnifico, e sapendo e l'una e l'altra cosa non doveva assistere alla messa e non cantare il *De profundis*; avendolo fatto, egli ha perturbato la pubblica tranquillità, quantunque in fatto non vi sia stato alcun rumore o tumulto.

« L'obbiettivo elemento del delitto « in questione, dice inoltre la sentenza, « consiste nella partecipazione alla funzione, conoscendo che veniva celebrata in onore di Orsini; invece l'intenzione di manifestare od eccitare « odio e sprezzo contro la persona del « monarca e la forma di governo con « quella dimostrazione pubblica, forma « l'elemento subbiettivo. »

In via di fatto risulta aver Maritani fatto nè più nè meno che il commissario di polizia e il rettor magnifico; tutta la differenza consiste nell'intenzione; il tribunale pretende che l'intenzione di Maritani era di manifestare e suscitare odio al sovrano ed alla forma di governo, quella dei due funzionarii di manifestare rispetto al sovrano e di proteggere e conservare la forma di governo. Strano caso! l'una e l'altra cosa precisamente coll'assistere alla messa da morto e al canto del *De profundis*!

In quanto agli altri accusati, essi confessarono di aver assistito alla messa, ma negarono l'intenzione; probabilmente non frequentano i caffè, non leggono i giornali, non sono intelligenti come Maritani; peraltro la sentenza non fa menzione di questo, ma dice soltanto che le denunzie di S.... contro Colbertaldo, di P.... e di L.... contro Querini non meritano riguardo, e mentre vi sono gravi indizii contro di essi, da' quali non possono purgarsi, manca però la prova legale.

Non senza interesse sono pure le circostanze attenuanti dedotte nella sentenza a favore del Maritani, cioè: « La precedente condotta illibata, la « sconsideratezza, propria alla gioventù « studiosa, che soltamente crede sovente di eseguire un fatto coraggioso « mentre ne adempie uno che la compromette; l'esempio dei commilitoni; « come anche quell'antica legge in « vigore fra gli studenti, quasi sacra « per consuetudine, che per così dire « li costringe ad unirsi ad un proponimento determinato dall'universalità, « e finalmente il lungo carcere preventivo. » Si vede che queste circostanze attenuanti non brillano neppure per la loro logica; si cita l'esempio dei commilitoni, e l'universalità della determinazione fra gli studenti; eppure quattro soli sono i processati e Maritani solo convinto e condannato.

Dal processo di Padova si scorge che il governo austriaco, non ostante la nuova veste che pretende aver indossato dopo il 1848, non ha lasciato le antiche abitudini in materia di processi politici, e punisce le intenzioni, quand'anche i fatti siano perfettamente legali, innocui, e non incriminabili.

Assistettero alla messa per Orsini qualche centinaio di studenti: il fatto è per tutti eguale, e sarebbe in verità assurdo il voler sostenere che essi non conoscessero trattarsi di una dimostrazione politica; eppure il governo fra tanti perseguita quattro individui, e di questi un solo è condannato. Il delitto di quest'ultimo non è nè maggiore nè minore di quello di tutti gli altri, almeno dai motivi della sentenza non risulta altrimenti. Ebbene, giustizia vorrebbe o che tutti fossero processati e puniti, o nessuno; ma il governo austriaco sceglie uno o due vittime; ciò non si chiama amministrare la giustizia, ma far della giustizia un mezzo di governo per incutere terrore.

In realtà se il governo austriaco volesse processare nelle sue provincie italiane, tutti quelli che odiano o sprezzano la persona del sovrano e la forma di governo, e punire ogni atto che può essere interpretato come ispirato da quel sentimento, dovrebbe convertire tutto il Lombardo-Veneto per una metà in un carcere preventivo, e per l'altra in una casa di reclusione, e far passare gli abitanti alternativamente da una all'altra senza tema d'ingannarsi.

La *Gazzetta austriaca* nell'esporre i fatti del processo sfida i fogli ostili all'Austria a dimostrare che furono violate le massime del diritto che pone per norma del giudizio *l'esposizione dei fatti*. Abbiamo accettato la sfida e l'Europa è in grado di giudicare.

Notiamo finalmente che l'accusa non risguarda un'adesione diretta od indiretta alle massime del regicidio, non contempla alcune specie di complicità morale nell'attentato commesso contro l'imperatore Napoleone III, ma unicamente un titolo che interessa il governo austriaco, e sembra quasi inventato a bella posta, affinchè non si creda che l'Austria si sia occupata dell'attentato per sè e delle immediate sue conseguenze in Francia.

PRINCIPATI DANUBIANI. L'*Indépendance Belge* pubblica il testo della convenzione per l'organizzazione definitiva dei principati danubiani di Moldavia e Valacchia. Eccolo:

« Le loro maestà l'imperatore dei francesi, la regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, l'imperatore di tutte le Russie, il re di Sardegna, l'imperatore d'Austria, il re di Prus-

sia e l'imperatore degli ottomani, volendo, giusta le stipulazioni del trattato conchiuso a Parigi il 30 marzo 1856, consacrare con una convenzione le loro finali intelligenze sull'organizzazione definitiva dei principati danubiani di Moldavia e Valacchia, hanno designati per loro plenipotenziarii, a fine di negoziare e firmare la suddetta convenzione:

« S. M. l'imperatore dei francesi, il sig. Alessandro conte Colonna Walewski, ecc.;

« S. M. la regina del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda, il molto onorevole Enrico Riccardo Carlo barone Cowley, ecc.;

« S. M. l'imperatore di tutte le Russie, il sig. Paolo conte Kisseleff, ecc.;

« S. M. il re di Sardegna, il sig. Salvatore marchese di Villamarina, ecc.;

« S. M. l'imperatore d'Austria, il sig. Giuseppe Alessandro barone Hubner, ecc.;

« S. M. il re di Prussia, il sig. Massimiliano Federico Carlo Francesco conte di Hatzfeldt Wildenburg Schoenstein, ecc.;

« S. M. l'imperatore degli ottomani S. E. Fuad bascià, ecc. ecc.. »

« I plenipotenziari, dopo aver scambiato i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, convennero circa gli articoli seguenti:

« Art. 1. I principati di Moldavia e Valacchia costituiti oramai sotto la denominazione di principati riuniti di Moldavia e Valacchia, restano sotto la soprasovranità di S. M. il sultano.

« Art. 2. In virtù di capitolazioni emanate dai sultani Bajazet I, Solimano II, Selim I, Mahmud II, che costituiscono la loro autonomia, regolando i loro rapporti colla Sublime Porta e che parecchi hatti-scherif, e massime quello del 1834, hanno consacrato; conformemente altresì agli articoli 22 e 23 del trattato conchiuso a Parigi, il 30 marzo 1856, i principati continuano a godere, sotto la guarenzia collettiva delle potenze, dei privilegi e delle immunità di cui sono in possesso. In conseguenza essi si amministreranno liberamente e scevri da ogni ingerenza della Sublime Porta, nei limiti stipulati dall'accordo delle potenze garanti colla corte soprasovrana.

« Art. 3. I poteri pubblici saranno in ogni principato confidati ad un ospodaro ed a una assemblea elettiva, colle attribuzioni previste nella presente convenzione e col concorso d'una commissione centrale comune ai due principati.

« Art. 4. Il potere esecutivo sarà esercitato dall'ospodaro.

« Art. 5. Il potere legislativo sarà esercitato collettivamente dall'ospodaro, dall'assemblea e dalla commissione centrale.

« Art. 6. Le leggi d'interesse speciale a ciascun principato saranno preparate dall'ospodaro e votate dall'assemblea. Le leggi d'interesse comune saranno preparate dalla commissione centrale e votate dalle assemblee, alle quali esse saranno sottoposte dagli ospodari.

« Art. 7. Il potere giudiziario, esercitato a nome dell'ospodaro, sarà commesso a magistrati nominati da esso, senza che alcuno possa essere distratto da' suoi giudici naturali. Una legge determinerà le condizioni d'ammessione e di avanzamento nella magistratura, pigliando per base l'applicazione progressiva del principio dell'inamovibilità.

« Art. 8. I principati pagheranno alle corti soprasovrane un tributo, il cui ammontare resta fissato nella somma di 1,500,000 piastre per la Moldavia, e di 2,500,000 per la Valacchia. La investitura sarà, come pel passato, conferta agli ospodari da S. M. il sultano. La corte soprasovrana combinerà coi principati le misure di difesa del loro territorio in caso d'aggressione esterna; ed a lei spetterà di provocare, intendendosi colle corti garanti, i provvedimenti necessarii pel ristabilimento dell'ordine, se venisse ad essere compromesso. Come pel passato, i trattati internazionali, che saranno conchiusi dalla corte soprasovrana colle potenze estere, saranno applicabili ai principati in tutto ciò che non portasse offesa alle loro immunità.

« Art. 9. In caso di violazione di queste immunità, gli ospodari manderanno ricorso alle potenze soprasovrane; e se non si fa ragione ai loro richiami, potranno farli giungere, per mezzo dei loro agenti, ai rappresentanti delle potenze garanti a Costantinopoli. Gli ospodari si faranno rappresentare presso la corte soprasovrana da agenti (Capou-Kiaga) nati moldavi o valacchi, non soggetti a nessuna giurisdizione estera e graditi dalla Porta.

« Art. 10. L'ospodaro sarà eletto a vita dall'assemblea.

« Art. 11. In caso di vacanza e fino all'installazione dei nuovi ospodari, l'amministrazione sarà devoluta al consiglio dei ministri, che entrano di pien diritto in esercizio. Le sue attribuzioni puramente amministrative saranno limitate alla spedizione degli affari, senza che esso possa rivocare i funzionari altrimenti che per delitti giudiziariamente constatati. In questo caso, esso non provvederà alle loro surrogazioni che a titolo provvisorio.

« Art. 12. Quando si farà la vacanza, se l'assemblea è riunita, dovrà negli otto giorni procedere all'elezione dell' ospodaro. Se non è riunita, sarà convocata immediatamente e radunata in dieci giorni. Nel caso in cui essa fosse disciolta, si procederà a nuove elezioni nello spazio di 15 giorni e la nuova assemblea sarà pure riunita fra 10 giorni. Negli otto giorni, che seguiranno alla riunione, essa dovrà procedere all'elezione dell'ospodaro. La presenza di tre quarti del numero inscritto sarà necessaria, perchè si possa procedere all'elezione. Nel caso che l'elezione non avesse luogo negli otto giorni, il nono l'assemblea vi procederà, qualunque sia il numero dei membri presenti. L'investitura sarà domandata come pel passato e sarà data entro lo spazio di un mese al più.

« Art. 13. Sarà eleggibile all' ospodorato chiunque, avendo 35 anni ed essendo figlio di un padre nato moldavo o valacco, può giustificare una rendita fondiaria di 3,000 ducati, purchè abbia coperte funzioni pubbliche per 10 anni o fatto parte delle assemblee.

« Art. 14. L'ospodaro governa col concorso dei ministri nominati da lui. Egli sancisce e promulga le leggi e può rifiutare la sua sanzione. Egli ha il diritto di grazia e quello di commutare la pena, in materia criminale, senza poter altrimenti intervenire nell'amministrazione della giustizia. Egli prepara le leggi d interesse speciale al principato e segnatamente i bilanci, e li sottopone alla deliberazione dell'assemblea. Egli nomina a tutti gl'impieghi d'amministrazione pubblica e fa i regolamenti necessarii per l'esecuzione delle leggi. La lista civile di ciascun ospodaro sarà votata dall'assemblea una volta per sempre, al tempo della loro elezione.

« Art. 15. Qualunque atto emanato dall'ospodaro dev'esser contrassegnato dai ministri competenti. I ministri saranno risponsabili della violazione della legge e particolarmente di ogni dissipazione del danaro pubblico. Essi saranno sotto la giurisdizione dell'alta corte di giustizia e di cassazione. Il processo potrà essere provocato dall'ospodaro e dall'assemblea. Non si potrà mettere in accusa i ministri che alla maggioranza dei tre quarti dei membri presenti.

« Art. 16. L'assemblea elettiva, in ciascun principato, sarà eletta per sette anni, conformemente alle disposizioni elettorali annesse alla presente convenzione.

« Art. 17. L'assemblea sarà convocata dall'ospodaro e dovrà essere riunita ogni anno la prima domenica di dicembre. La durata di ogni sessione ordinaria sarà di tre mesi. L'ospodaro potrà, se è d'uopo, prolungare la sessione. Egli può convocare l assemblea straordinariamente o scioglierla. In quest'ultimo caso, è obbligato di convocare una nuova assemblea, che dovrà essere riunita nello spazio di tre mesi.

« Art. 18. Il metropolitano e i vescovi diocesani faranno, di pien diritto, parte dell'assemblea. La presidenza di questa spetterà al metropolitano, i vice-presidenti ed i segretari saranno eletti dall'assemblea.

« Art. 19. Il presidente fissa le condizioni, a cui il pubblico sarà ammesso alle sedute, salvo i casi d'eccezione che saranno previsti del regolamento interno. Sarà, per cura del presidente, steso un processo verbale sommario di ciascuna seduta che sarà inserto nella *Gazzetta ufficiale*.

« Art. 20. L'assemblea discuterà e voterà i progetti di legge, che le saranno presentati dall'ospodaro. Essa potrà modificarli, sotto la riserva dell'art. 36, quanto alle leggi d'interesse comune.

« Art. 21. Se i ministri non sono membri dell'assemblea, potranno pur sempre sedervi e prender parte alle discussioni delle leggi, non però al voto.

« Art. 22 Il bilancio attivo e il passivo, preparati annualmente da ciascun principato per cura dell'ospodaro rispettivo, e sottoposti all'assemblea, che potrà modificarli, non saranno definitivi che dopo esser stati votati da questa. Se il bilancio non fosse votato in tempo opportuno, il potere esecutivo provvederà ai servizii pubblici conformemente al bilancio dell'anno precedente.

« Art. 23. I varii fondi provenienti fino ad ora dalle casse speciali e di cui il governo dispone a varii titoli, dovranno essere compresi nel bilancio generale delle entrate.

« Art. 24. La regolasizzzazione definitiva dei conti dovrà esser presentata all'assemblea al più tardi nello spazio di due anni, dalla chiusura di ogni esercizio.

« Art. 25. Nessun'imposta potrà essere stabilita o riscossa, se non fu consentita dall'assemblea.

« Art. 26. Tutte le leggi d'interesse comune e speciale, i regolamenti d'amministrazione pubblica e le leggi di finanza saranno inserte nella *Gazzetta ufficiale*.

« Art. 27. La commissione centrale siederà a Fosckani. Sarà composta di 16 membri, 8 moldavi ed 8 valacchi. Quattro saranno scelti da ciascun ospodaro fra i membri dell'assemblea o fra le persone, che avranno disimpegnate alte funzioni nel paese, e quattro da ciascun' assemblea nel suo seno.

« Art. 28. I membri della commissione centrale conserveranno il diritto di prender parte all'elezione degli ospodari, nell'assemblea alla quale appartengono.

« Art. 29. La commissione centrale è permanente. Essa potrà però, quando i suoi lavori glielo permettono, aggiornarsi per un tempo, che non dovrà in nessun caso eccedere 4 mesi.

« La durata delle funzioni de' suoi membri per ciascun principato, sia ch'essi siano stati nominati dagli ospodari o scelti dalle assemblee, sarà limitata alla durata dalla legislatura. Tuttavia le funzioni dei membri uscenti non cesseranno che coll'installazione dei membri nuovi.

« Nel caso che il mandato delle due assemblee spirasse simultaneamente, la commissione centrale sarà rinnovata in totalità pei due principati di cui l'assemblea sarà rieletta. I membri uscenti potranno esser scelti di nuovo.

« Art. 30. Le funzioni di membro della commissione centrale saranno retribuite.

« Art. 31. La commissione centrale nominerà il suo presidente. Nel caso in cui i suffragi si ripartissero egualmente fra i due candidati, si deciderà a sorte.

« Le funzioni di presidente cesseranno col suo mandato di membro della commissione centrale. Egli potrà essere rieletto.

« In caso di divisione eguale dei voti nelle sue deliberazioni, il voto del presidente sarà preponderante. La commissione centrale provvederà al suo regolamento interno. Le spese di qualunque natura saranno messe per una metà a carico dei due principati.

« Art. 32. Le disposizioni costitutive della nuova organizzazione dei principati sono messe sotto la custodia della commissione centrale. Essa potrà segnalare agli ospodari gli abusi, che le paresse urgente di riformare, e suggerir loro i miglioramenti che fosse il caso d'introdurre nei vari rami dell'amministrazione.

« Art. 33. Gli ospodari potranno sottoporre alla commissione centrale tutte le proposte che le sembrasse utile di convertire in progetti di legge comuni ai due principati. La commissione centrale preparerà le leggi d'interesse generale comuni ai due principati e sottoporrà queste leggi, per mezzo degli ospodari, alle delliberazioni dell'assemblea.

« Art. 34. Sono considerate come leggi d'interesse generale tutte quelle che hanno per oggetto l'unità della legislazione, lo stabilimento, la conservazione o il miglioramento dell'unione doganale, postale, telegrafica, la fissazione del tasso monetario e le varie materie d'utilità pubblica comuni ai due principati.

« Art. 35. Una volta costituita, la commissione dovrà occuparsi specialmente di modificare le leggi esistenti, mettendole in armonia coll'atto costitutivo della nuova organizzazione. Essa ne esaminerà i regolamenti organici, come pure il codice civile, il criminale, quelli di commercio e di procedura, di maniera che, salvo le leggi d'interesse puramente locale, non esista più oramai che un solo e stesso corpo di legislazione, che sia in vigore nei due principati, dopo esser stato votato dalle due assemblee rispettive, sancito e promulgato da ciascun ospodorato.

« Art. 36. Se le assemblee introducono emendamenti nei progetti di legge d'interesse comune, il progetto emendato sarà rinviato alla commissione centrale, che peserà e formerà un progetto definitivo, cui le assemblee non potranno più che adottare o respingere nel suo insieme. La commissione centrale sarà tenuta ad adottare quegli emendamenti che fossero stati votati da amendue le assemblee.

37. Le leggi d'interesse speciale a ciascuno dei principati, non saranno sancite dall'ospodorato che dopo esser state comunicate da lui alla commissione centrale che avrà da pesare se esse siano compatibili colle disposizioni costitutive della nuova organizzazione.

« Art. 38. Sarà istituita un'alta corte di giustizia e di cassazione comune ai due principati. Essa siederà a Fockschani. Sarà provveduto per legge alla sua costituzione. I membri saranno inamovibili.

« Art. 39. Le sentenze pronunziate dalle corti ed i giudizii dei tribunali, in ambo i principati, saranno portati esclusivamente davanti questa corte di cassazione.

« Art. 40. Essa eserciterà un diritto di censura e di disciplina sulle corti d'appello e sui tribunali. Essa avrà diritto di giurisdizione esclusiva sui proprii membri, in materia penale.

« 41. Come alla corte di giustizia, le saranno sottoposti i processi, che fossero provocati contro i ministri dall'ospodorato o dalla assemblea, e giudicherà senza appello.

« 42. Le milizie regolari esistenti attualmente nei due principati, riceveranno un'organizzazione identica, per poter all'uopo riunirsi e formare un'armata sola. Vi sarà provveduto con una legge comune. Si procederà inoltre annualmente all'ispezione delle milizie dei due principati per mezzo d'ispettori generali, nominati tutti gli anni alternativamente da ciascun ospodaro. Gli ispettori saranno incaricati di vegliare alla piena esecuzione delle disposizioni destinate a conservare alle milizie tutto il carattere di due corpi d'una stessa armata. La cifra delle milizie regolari fissata dal regolamento organico non potrà esser accresciuta più di un terzo, senza preventiva intelligenza colla corte soprasovrana.

« 43. Le milizie dovranno esser riunite tutte le volte che la sicurezza dell'interno o quella delle frontiere fosse minacciata. La riunione potrà esser provocata dall'uno o dall'altro degli ospodari, ma non potrà farsi che dietro lor comune accordo: e ne sarà dato avviso alla corte soprasovrana. Sulla proposta degli ispettori, gli ospodari potranno pur riunire in tutto od in parte le milizie in campo di manovra o per passarle in rivista.

« Art. 44. Il comandante in capo sarà designato alternativamente da ciaschedun ospodaro, quando sarà il caso di riunir le milizie. Egli dovrà essere moldavo o valacco di nascita. Potrà essere rivocato dall'ospodaro che l'avrà nominato. Il nuovo comandante sarà in questo caso designato dall'altro ospodaro.

« Art. 45. Le due milizie conserveranno le loro bandiere attuali; ma queste bandiere avranno per l'avvenire anche una banderuola di color azzurro conforme al modello annesso alla presente convenzione.

« Art. 46. I moldavi e i valacchi saranno tutti uguali dinnanzi alla legge, dinnanzi alle imposte ed egualmente ammissibili agli impieghi pubblici, nell'uno e nell'altro principato. La loro libertà individuale sarà guarentita. Nessuno potrà essere trattenuto, arrestato o processato, se non conformemente alla legge. Nessuno potrà esser espropriato, se non legalmente, per cagione d'interesse pubblico e mediante indennità. I moldavi ed i valacchi di tutti i riti cristiani godranno egualmente dei diritti politici. Il godimento di questi diritti potrà esser esteso agli altri culti per mezzo di disposizioni legislative. Tutti i privilegi, le esenzioni o i monopolii, di cui godono ancora certe classi saranno aboliti e si procederà senza ritardo alla revisione della legge che regola i rapporti dei proprietarii del suolo coi coltivatori, in vista di migliorare le condizioni dei contadini. Le istituzioni municipali si urbane che rurali, riceveranno tutti gli sviluppi compatibili colla stipulazione della presente convenzione.

« Art. 47. Fino a che siasi proceduto alla revisione prevista dall'art. 37, la legislazione attualmente in vigore nei principati è mantenuta nelle disposizioni che non sono contrarie alla stipulazione della presente convenzione.

« Art. 48. Onde soddisfare all' art. 25 del trattato 30 marzo 1856, un hatti-scherif testualmente conforme alla stipulazione della presente convenzione promulgherà le disposizioni che precedono nello spazio di 15 giorni al più tardi, a far capo dallo scambio delle ratifiche.

« Art. 49. Al momento della pubblicazione del detto hatti-scherif, l'amministrazione sarà rimessa dai caimacan attuali, in ciascun principato, ad una commissione interinale (caimacania) costituita conformemente alle disposizioni del regolamento organico. In conseguenza, queste commissioni saranno composte del presidente del divano principesco, del gran logoteta e del ministro dell'interno, che erano in funzioni, sotto gli ultimi ospodari prima della installazione, nel 1856, delle amministrazioni provvisorie. Le dette commissioni si occuperanno immediatamente della confezione delle liste elettorali, che dovranno esser distese e date fuori in uno spazio di cinque settimane. Le elezioni avranno luogo tre settimane dopo la pubblicazione delle liste. Ne'dieci giorni che seguiranno, i deputati dovranno esser riuniti in ciascun principato, affine di procedere, nel tempo sopraccennato, all'elezione degli ospodari.

« Art. 50. La presente convenzione sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Parigi nello spazio di 5 settimane o più presto, se è possibile.

« In fede di che, i plenipotenziarii rispettivi l'hanno firmata e vi hanno applicato il suggello delle loro armi.

« Dato a Parigi, il 19 agosto 1858. »

——

INTERNO

FATTI DIVERSI

Manovre. Ieri, lunedì, S. M. il re, accompagnato dal gen. Lamarmora e da altri generali ed uffiziali superiori, recavasi al campo di San Maurizio, per assistervi alle manovre di cavalleria ed a quelle dei soldati di seconda categoria: e ne fu appagatissimo. Pare impossibile, ci diceva qualche testimonio oculare, che in soli 40 giorni quei giovani avessero potuto pigliar su una tenuta militare così lodevole ed addestrarsi alle varie manovre con quella precisione, con cui le si vedevano eseguite. I soldati di seconda categoria raccolti nel campo erano meglio che 5,000. Gli squadroni di cavalleria ne tornarono stamane, per restituirsi ai loro quartieri, e, percorsa tutta Dora Grossa, sfilarono poi dinnanzi al palazzo reale.

Dichiarazione. Il *Cattolico* di Genova, che per confutare il marchese Pepoli di Bologna, lo aveva insultato, pubblica la seguente dichiarazione:

« La direzione del *Cattolico*, senza intaccare la buona fede del suo corrispondente di Roma, il quale può essere stato indotto in errore, dichiara aver visto tre giuridici documenti di Bologna, dai quali risulterebbe che i fatti imputati al sig. marchese Gioachino Napoleone Pepoli dal carteggio di Roma inserito nel nostro n° 2675, siano assolutamente insussistenti. Dichiara inoltre che colle parole pubblicate nel successivo n° del 18 settembre non ha inteso recare offesa al carattere altamente onorevole del prelodato sig. marchese. »

I tre giuridici documenti, a cui accenna il *Cattolico*, furono pure da noi veduti. Essi sono la prova lampante della falsità delle accuse, colle quali il *Cattolico* credeva di combattere il marchese Pepoli ed i suoi argomenti contro la mala amministrazione delle finanze pontificie.

Arresto dei ladri. Intorno alla lotta fra carabinieri e ladri avvenuta a Voltri, scrive il *Corriere mercantile*:

« Lo scontro, di cui abbiamo parlato, fra i reali carabinieri di Voltri e i ladri, ci risulta da nuove informazioni ancora più onorevole di quanto narravasi per l'arma dei carabinieri, perchè questi erano soli due, andati quella sera ad una delle filature R... per verificare l'entità dei furti avvenuti (dicesi che siasi constata la sottrazione, in varii tempi, di circa 60 balle di cotone), mentre i ladri erano cinque, ed altri stavano in vedetta. Sorpresi i ladri, che avevano la chiave per aprire il magazzino e che vennero colti sul fatto, mentre riempivano ceste di cotone, il brigadiere Rebaudi, già noto per altre prove di zelo e di coraggio, sparò un colpo in aria per isgomentare, e col compagno riuscì ad agguantare uno dei ladri. Gli altri quattro diedersi alla fuga, tanto più perchè il direttore dello stabilimento si mostrò anch'egli in soccorso de'carabinieri. Ma quei ladri che stavano in vedetta, sull'altra riva del torrente, volendo proteggere la ritirata dei socii, spararono cinque colpi, e così al buio colpirono al cuore e uccisero appunto uno dei ladri fuggenti, come si verificò dalla qualità dei proiettili, che si rinvennero nelle ferite. Ecco il più esatto racconto dell'accaduto. Il ladro morto è un legnaiuolo: l'arrestato un facchino. Altri due arresti di sospetti vennero poi fatti, ed alcuni individui si evasero da Voltri, sicchè sperasi sciolta quella banda, che pare fosse assai numerosa. In Sampierdarena si procedette all'arresto d'un detentore di merci che apparvero furtive. »

Porto di Genova. Il *Corriere Mercantile* scrive:

« Essendo stati forse primi, e certo i più solleciti ed energici nei tempi addietro a reclamare provvidenze contro i furti che avvenivano nel nostro porto, siam pure obbligati più d'ogni altro foglio ad annunziare che, grazie alle misure ben concertate dalla questura e dalla capitania del porto, quella piaga ebbe rimedio, e che negozianti e marini riconoscono con soddisfazione il buono effetto di tali misure per la sicurezza del porto. »

Rivoluzionarii a Londra. Una radunanza di rifugiati francesi e democratici inglesi, dice lo *Star*, fu tenuta la notte passata in St. Martin's Lane, dietro invito del « Comitato centrale internazionale, » per commemorare lo stabilimento della repubblica e l'atterramento della monarchia nel 1792. I principali oratori furono Simon Bernard e Felix Pyat, che parlarono amendue in francese, cosicchè la maggior parte degli uditori non poteva comprenderli. Il solo oratore inglese fu Mr. Mackay, un calzolaio scozzese, il quale disse che la prima repubblica francese era caduta, perchè le classi operaie avevano affidata la legislazione alle classi *rispettabili*, che assassinarono vilmente Robespierre. (*Udite!*) E l'ultima rivoluzione riuscì a vuoto per la stessa ragione. Quanto a quelli che erano a capo dell'ultima repubblica, egli aveva per alcuni di essi grande diffidenza. (*Udite!*) Egli non crede che Louis Blanc fosse un politico od un uomo di stato; e se Louis Blanc avesse fatto il suo dovere, egli avrebbe piantata una palla nella testa di Lamartine, quando egli ne scoperse i disegni. (*Udite! e oh! oh!*) E se verrà un'altra rivoluzione, sarà meglio piantar una palla nella testa di Ledru Rollin che lasciarlo prendervi parte. (*Rumori di dissenso*) Sì, il solo modo di far una rivoluzione con buon esito è quello di torre di mezzo tutti quelli che vi si oppongono. Alcuni vantano la forma del governo inglese; ma dategli una repubblica. L'America è una repubblica, non esattamente tale com'egli la desidererebbe; ma egli spera e pensa che non andrà a lungo che essa diventerà una repubblica sociale e democratica. (*Udite!*) Comunque però essa ora sia, ognuno in America ha voce negli affari pubblici ed ognuno ha anche una carabina, che egli tiene in miglior conto che un voto, perchè essa parla più efficacemente ad un tiranno. (*Udite!*) L'oratore continua della stessa guisa, ma le sue osservazioni cadono quasi morte sopra l'adunanza. M. Tallandier e M. Scheffer ed altri parlarono pure all'assemblea, che poi si disperse tranquillamente.

Walter Savage Landor, il noto poeta inglese che fu recentemente condannato ad una multa di mille lire sterline ed a qualche prigionia, per diffamazione contro una signora, è andato a stare a Genova, dove la sua famiglia, che è numerosa, possiede un bello stabile. Uno dei bizzarri effetti di quell'ultimo suo processo fu di dar motivo ad una riconciliazione fra Mr. Landor e sua moglie, dopo una separazione di 40 anni. Così il *Cheltenham Journal*.

Uno zelante agente. Un giornale narra il seguente aneddoto che i fogli inglesi qualificano per assurdo. Un viaggiatore inglese nei Pirenei che colla sua guida aveva passato felicemente la *Brèche de Roland* ebbe improvvisamente l'idea di arrampicarsi sopra un vicino pizzo, unicamente perchè gli fu detto che tutti quelli che lo avevano tentato dovettero pagare l'ardimento colla loro vita. Quanto più la guida cercava di persuaderlo di non tentare l'ascensione, tanto più egli s'infervorava nell'idea di compiere l'impresa o di perire. Egli era già asceso a circa un terzo di quella rupe quasi perpendicolare, al di sopra di un precipizio scosceso di oltre 2000 piedi, allorchè sentì il soffio di un forte alito di dietro di lui. Si volse e vide uno straniero che si arrampicava pur esso colle mani e coi piedi, e si affaticava con costanza e fermezza per salire lo stesso pericoloso sentiero. « Ah, sclamò l'altro, voi venite a dividere con me la gloria di questa impresa? » — « Niente affatto » rispose quegli. « Dunque il vostro desiderio è di godere la sublimità della vista da quella cima? » — « Nulla è più lontano alle mie intenzioni. » — « Ma sapete voi che ad ogni passo arrischiate la vostra vita. » — « Lo so benissimo. » — « Ma allora permettetemi che io vi chiegga, qual motivo mai possa indurre un uomo sano di mente a tentare questa impresa? » — « Ho il mio scopo. » L'inglese sorrise, entrambi si rimisero all'opera, risolutamente piantando le loro unghie nelle fissure del granito. Finalmente trovandosi amendue sopra un piccolo piano, di pochi piedi quadrati, coperto di ghiaccio, si fermarono per un istante; allora lo straniero, cavando il cappello, osservò rispettosamente: « Signore, voi non vorrete certamente negare che ad ogni passo incontrate un gran pericolo, e in tal caso, suppongo, non potete rivocare in dubbio il valore della mia merce »... — « Avete al certo scelto, disse l'inglese, un luogo straordinario per offerirle, qualche migliaio di piedi al di sopra delle nubi e col termometro molto al di sotto del gelo » — « Non una parola di ciò! Ho presso di me tutto quello che occorre. penna, inchiostro e carta, e per tavolino potranno servire le mie spalle. Io sono agente della compagnia d'assicurazione contro le morti casuali. Prima che voi continuiate a salire permettetemi che io vi preghi di pensare alla vostra famiglia e di riempiere questo formulare. » Lo inglese sorrise sulla stranezza del procedere, firmò la cedola, diede un assegno per il premio, e non si sentì più parlare di lui. L'agente discese con precauzione, soddisfatto della sua commissione e avendo disimpegnato con zelo l'incarico avuto da' suoi principali.

Istmo di Suez. Una corrispondenza da Vienna nella *Gazzetta d'Augusta* assicura che il primo che si occupò nei nostri tempi sul serio del taglio dell'istmo di Suez fu il principe di Metternich — or sono quarant'anni.

Il principe Gregorio Ghika, di cui abbiamo già accennata la trista morte, era stato nominato ospodaro di Moldavia nel 1849, in luogo del principe Stourdtza, che aveva abdicato in conseguenza degli avvenimenti del 1848. Egli fu dappoi costretto a fuggire, quando i russi invasero i principati, ed andò a Vienna. Il principe Ghika, che aveva solo 55 anni, era uomo assai colto ed intelligente.

La caccia del tigre. Il giornale dell'Africa inglese *Natal Witness* del 9 luglio narra la seguente avventura:

« Sabato scorso a Magdeburg, residenza del rev. Giuseppe Jackson, arrivò un certo numero di cafri alla casa di quest'ultimo, in uno stato di grande agitazione e spavento, per informarlo che quattro tigri erano comparse nelle vicinanze. Mr. Eduardo Jackson e un giovane olandese, che vi si trovava in quel giorno, andarono fuori in cerca di queste formidabili belve della foresta. Alla fine i loro occhi ne scorsero una mentre era arrampicata sopra un alto albero nel bosco vicino all'abitazione Jackson. La belva si teneva su quella pianta colla coda quasi perpendicolare, mirando alle supposte sue vittime con più zelo che prudenza. Era da farsi un bellissimo colpo, ma si richiedeva un coraggio più che straordinario per tentarlo. Però il giovane Jackson non si lasciò intimorire; peraltro, dietro suggerimento del suo compagno olandese, fu indotto a lasciare a quest'ultimo, come il più esperto, il primo fuoco. Questi prese la mira col fucile, il colpo partì, e giù venne la tigre resa più feroce dalla ferita, che non l'aveva tocca che leggermente; con terribile sveltezza si avventò contro i suoi avversarii digrignando i denti con selvaggia ferocità, e urlando minaccie di distruzione contro i suoi nemici. In questo momento terribile tre cani cafri si avventarono con molto coraggio sulla tigre, e il giovane Jackson ebbe tempo di tirare un altro colpo che stese la belva morta a' suoi piedi, qual trofeo del suo sangue freddo e del suo coraggio in tutta quella scena spaventevole. La tigre aveva la lunghezza di nove piedi dalla testa sino alla coda. Si pensò poi ad organizzare una caccia generale per distruggere anche le altre tre tigri, le quali facevano molti guasti nelle greggi dei coloni di quelle regioni. »

Notizie Politiche

La *Gazzetta ufficiale di Milano* contiene la seguente notizia:

« Durante l'assenza di S. A. I. il serenissimo arciduca Ferdinando-Massimiliano, fu demandata a S. E. il sig. conte di Bissingen, luogotenente di Venezia, con residenza temporanea in Milano, la rappresentanza del principe come governatore generale. »

Dai giornali di Milano non si rileva nè il motivo dell'assenza dell'arciduca, nè perchè sia stato surrogato il conte di Bissingen in luogo del barone di Burger, come per l'addietro.

La *Corrispondenza austriaca* reca da Firenze 21 settembre la seguente notizia: « Alcuni giorni sono, furono arrestati dalla gendarmeria due giovani, appartenenti a famiglie distinte, per aver aiutato la fuga di alcuni fuggiaschi politici romani. Anche questi ultimi furono arrestati. Di quei due, uno fu condannato al carcere per un anno a Porto Ferraio, l'altro ebbe il confino di un anno nel suo luogo di nascita. »

— L'*Observer* dice che il trattato fra l'Inghilterra e la Cina sarà pubblicato nei primi di ottobre, ma non nella *Gazzetta ufficiale* di Londra, che aspetterà la venuta delle ratifiche. Quel giornale aggiunge che le condizioni del trattato inglese sono le stesse di quelle contenute nel trattato francese e che l'indennità a profitto dell'Inghilterra sarà di 6 a 700 mila lire sterline. Questa per le spese di guerra. Per l'indennità ai negozianti inglesi, il *Morning Hérald* dice che fu stipulata un'egual somma. Sono dunque da 30 a 35 milioni di franchi che la Cina ha preso impegno di pagare all'Inghilterra. L'occupazione di Canton sarà prolungata fino all'intiero pagamento di questa doppia indennità. Lo scambio delle ratifiche, secondo il *Morning Hérald* non potrà aver luogo prima del principio della state.

— Un dispaccio da Berlino, 25, dice che Manteuffel, il quale era partito il 24 per Varsavia, vi aveva portato la firma del re circa la soluzione definitiva della quistione di reggenza. Il principe di Prussia, reggente, trovasi a Varsavia per assistervi alle grandi manovre delle truppe russe. Le camere prussiane saranno convocate pel 19 ottobre. Il decreto di convocazione sarà pubblicato martedì prossimo.

La quistione della reggenza occupa vivamente l'opinione pubblica in Prussia. La *Gazzetta nazionale* di Berlino scrive in proposito: « Il sequestro politico di quel numero del nostro foglio che raccomandava l'introduzione immediata della reggenza, ha prodotto nel paese un'impressione che era così poco preveduta dall'altra parte come da noi. Da diversi luoghi abbiamo ricevuto un gran numero di lettere, nelle quali si manifesta il più grande stupore, anzi desolazione intorno a quel passo ufficiale, dal quale si traggono da molti conseguenze che noi dobbiamo respingere. Si domandano da noi spiegazioni su quell'evento sorprendente, dacchè si vuol sapere essere una cosa già intesa che dopo il decorso di un anno la reggenza non potesse mancare. Ognuno esprime nel modo più energico la convinzione che nessuna altra determinazione potrebbe essere legale fuorchè la reggenza. Si domanda quale legge, qual diritto potrebbe rimanere saldo e sicuro nel nostro stato, se fosse possibile che si avesse il coraggio di piegare in un affare di tanta importanza. Chi proteggerà, chiedesi, i diritti del popolo minuto, se potesse essere leso quello che spetta a colui che è prossimo al trono? Si vuol sapere come ad un tratto sia avvenuto il rivolgimento contro ciò che generalmente era atteso. Si cerca quale possa essere la situazione in cui cadrebbe una nazione nella quale la costituzione e il principe ereditario sono messi in non cale da una potenza invisibile che sembra più potente di entrambi. »

— Si scrivono da Vienna alla *Gazzetta di Colonia* i seguenti particolari sull'organizzazione provinciale e commerciale che sta per pubblicarsi in Austria per le provincie non italiane:

« Gli aspettati progetti di legge sulle rappresentanze provinciali e sull'organizzazione comunale verranno pubblicate subito dopo il ritorno del ministro dell'interno barone Bach.

« Sentiamo come secondo i principii degli statuti provinciali da stabilirsi per i singoli paesi della corona, la rappresentanza si divida in due rami in una congregazione provinciale generale ed una deputazione provinciale. La prima non deve essere convocata che in occasioni speciali e solo dall'imperatore, senza però che influisca sugli affari del paese, al che sono chiamate le deputazioni provinciali. Quelli che avranno titoli per figurare nella congregazione provinciale generale saranno per ordine dell'imperatore convocati dai luogotenenti con speciali lettere d'invito; a questa carica hanno anzi tutto diritto i dignitarii ecclesiastici ammessi secondo gli antecedenti statuti e la nobiltà ereditaria immatricolata. Le deputazioni provinciali si dividono poi in deputazione maggiore e minore, per le quali si fisseranno a norma dei paesi le condizioni di ammissione.

« Ogni membro della deputazione deve poter provare di possedere fondi nella provincia secondo un censo stabilito per ogni singola provincia. Il numero dei membri della deputazione maggiore non può in alcuna provincia essere minore di 12 o maggiore di 50, ed anche questi non saranno convocati che dall'imperatore. La deputazione minore e permanente, si raccoglie sotto la presidenza del luogotenente e deve consistere di 4 fino ad 8 membri al più da eleggersi fra i membri della deputazione maggiore, la cui conferma è riservata all'imperatore. La deputazione minore è autorizzata ad indirizzare per moto proprio alle autorità progetti negli affari del paese, ed alla deputazione maggiore è anche concesso di portare a cognizione del sovrano suppliche e desiderii del paese. Anche si ignora sopra quali basi riposi l'organizzazione comunale e specialmente se i comuni possano liberamente eleggersi la propria rappresentanza comunale. »

A Pest in Ungheria, dice una corrispondenza della *Gazzetta d'Augusta*, regna nel commercio il più grande scoraggiamento e una totale stagnazione. I prezzi dei grani sono in continuo ribasso e non v'è alcuna speranza che possano migliorare; ognuno vuol vendere, ma non si trovano compratori.

È la moda ora, dice il *Giornale tedesco di Francoforte*, di parlar male a Vienna degli slavi meridionali e di accusarli di manovre rivoluzionarie, a profitto delle tendenze panslaviste. Gli organi semi-ufficiali lo dicono e tutte le corrispondenze lo ripetono. La verità è che esiste una certa tensione fra gli slavi meridionali, ma è la semplice reazione contro la centralizzazione tedesca che si vuol far troppo prontamente, senza tener conto dei sentimenti e delle abitudini dei popoli, a cui la si vuol imporre.

Dispacci elettrici priv.

AGENZIA STEFANI

Parigi, 28 sera.

Berlino. S. M. il re partirà il 10 ottobre per Meran.

Le camere si riuniranno il 17 ottobre.

Credito mobiliare	982
Strada ferrata Vittorio Emanuele	465
Id. Lombardo-Venete	642

BORSA DI PARIGI del 28 settembre

	In contanti		In liquidazione	
Fondi francesi				
3 p. 0/0 . . .			73 55	73 30
4 1/2 p. 0/0	96 25	96 50		
Consolidati ingl.			98 1/8	
Fondi piemontesi				
1849 5 p. 0/0	91 75		»	»
1853 3 p. 0/0	56 50		»	»

G. ROMBALDO, *Gerente.*

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

Borsa di Commercio. — Bollettino ufficiale dei corsi accertat. dagli agenti di cambio e dai sensali. — *Torino*, 28 *settembre* 1858

FONDI PUBBLICI	Contratti del giorno precedente dopo la Borsa		Contratti della mattina	
RENDITE *Godimento*	In contanti	In liquidazione	In contanti	In liquidazione
1849 5 0|0 1 luglio	— —	— — —	92 30	— —
FONDI PRIVATI				
Az. Cassa comm. e ind. n. e.	— —	— — —	— —	231 31 8.bre
Cassa sconto Torino 1 lug.	— —	— — —	— —	260 30 7.bre
Ferrovia di Cuneo 1ap.	— —	— — —	— —	— — —
» Nuove Obbl.. 1 lug.	— —	— — —	239 50	— — —
Ferr. di Susa	— —	— — —	508 —	— —

Cambi

	per brevi scad.	per 3 mesi
Augusta	255 1|2	254 1|2
Francoforte sul M.	212 3|4	» »
Lione	99 85	99 25
Londra	25 17 1|2	25 07 1|2
Milano		
Parigi	99 85	99 25
Torino *sconto*	4 1|2 0|0	
Genova *sconto*	» »	

Corso delle monete

Oro	Compra	Vendita
Doppia da L. 20	20 »	20 05
» di Savoia	28 50	28 60
» di Genova	78 75	79 »
Sovrana nuova	35 »	35 05
» vecchia	34 75	34 85
Erosomisto		
Perdita per 0|00	5 »	2 50

SCUOLA SPECIALE DI COMMERCIO

(Convitto privato)

Via Aorgonuovo, n. 19, *Pa azzo Clavesana, in Torino.*

Col giorno primo novembr p. v. il sottoscritto aprirà in Torino una *Scuola di Commercio*, dove la gioventù che si dedica a questa carriera vi verrà preparata teoricamente e praticamente. Il vasto locale destinato ad uso del nuovo Collegio, situato com'è in una delle più ridenti parti di questa capitale, nulla lascia a desiderare dal lato igienico, perchè arieggiato, elegante e provveduto di magnifico giardino e terrazzo. Agli alunni *semi-interni* ed *esterni* offre altresì il vantaggio di essere mediante gli *Omnibus* in continua diretta comunicazione con *Piazza Castello*.

Il corso degli studi vi si compie in 3 anni; nei due primi le lingue italiana, francese, tedesca ed inglese, nonchè le scienze che al negoziante sono indispensabili, verranno insegnate in modo che l' alunno ne acquisti gradatamente il pieno possesso; nel terzo anno le lingue e le scienze stesse sono applicate praticamente agli affari, la scuola prendendo l' aspetto di una gran casa di commercio dove han corso regolare tutte le svariate operazioni che il commercio di *terra* ed il *marittimo* possono presentare.

Da una lunga carriera commerciale entrato in quella dell' insegnamento, il sottoscritto ha potuto convincersi essere questa la sola via da tenere perchè il giovane, il quale dalla scuola passa allo *scrittoio*, vi si trovi sopra terreno conosciuto.

Si ammettono alunni *interni* o convittori, alunni *semi-interni* ed a lunni *esterni*.

Le domande d' ammessione si ricevono dal sottoscritto a tutto il 15 ottobre p. v. nella cancelleria dell' Istituto, aperta giornalmente dalle ore 8 antim. alle 8 pomeridiane. Il programma viene ad ogni richiesta spedito *franco di porto*.

M. d' Is. MAESTRO.

STABILIMENTO D'EQUITAZIONE

DI CARLO PATTARINO

diretto dal Maestro **GIACINTO ROSA**

Il sottoscritto avverte i signori amatori di cavallerizza avere riparato e messo a nuovo coi comodi tutti desiderabili il locale già del sig. Rosa ad uso di maneggio, provvisto di buoni cavalli e dell'assistenza necessaria, perciò spera vedersi onorato da numeroso concorso promettendo che nulla tralascierà per procurare quanto potrà rendere gradito ed utile un esercizio tanto necessario.

Il sottoscritto tiene pure nella sua scuderia ***viale lungo Po, n. 4, casa Maina***, buoni cavalli da sella per passeggiate anche per signore.

Carlo Pattarino.

COLLEGIO-CONVITTO DI CAVOUR

Il ribasso nel prezzo dei viveri, la scarsità del numerario ed il desiderio di promuovere l'istruzione e l'educazione della gioventù, determinarono il Municipio ed il Rettore di non più tenere obbligatorie l'uniforme militare, e di ridurre la pensione intiera a L. 30 mensili e L. 18 la mezza pensione, agevolando per tal modo ai genitori il mezzo di mantenere i loro figliuoli allo studio con notevole risparmio di spesa.

La salubrità del clima, la bella ed adatta posizione del locale, e la modicità della pensione varranno, si spera, a risolvere i genitori a mettere i loro figliuoli in questo Collegio Convitto ed a concorrere anch'essi a mantenerlo in quello stato di floridezza, di cui già da tanti anni meritamente continua a godere. Pel relativo programma rivolgersi al sottoscritto BARBAROUX D. GIO. BATTISTA Rettore.

MACCHIE DEL VISO

Il **LATTE ANTEFELICO** puro è un cosmetico infallibile contro le macchie di rossore, lentigini, serpigini, macchie provenienti da gravidanza ecc. Allungato con due terzi a tre quarti d'acqua, ed impiegato prima delle abluzioni del mattino purifica l'epidermide, senza mai irritarla od alterarla, dalle secrezioni coloranti oscure, farinacee o giallognole, dissipa o ritarda le prime rughe, rinforzando il tessuto della pelle, ed impedendo gli di distendersi; dà e conserva al viso le qualità del più bello incarnato. — Prezzo della boccetta 5 fr. — Parigi. ***Candes*** e Compagnia *Boulevard St-Denis*, 28. — Deposito centrale in Italia presso l'*Agenzia D. Mondo*, Torino, via B. V. degli Angeli, N. 9. (*Spedizione in provincia*). — Trovasi: TORINO, presso *Depanis* e *Bonzani* — GENOVA, *Bruzza*.

SPUTACCHIERA IGIENICA

privilegiata, che si apre con pedale

Inventore **J. Darzens**, n. 22, *rue du Chateau-d'Eau* a Parigi. — Questo piccolo mobile è ormai di un uso indispensabile. Tutte le signore vorranno averlo nelle loro sale, tutti i fumatori nel loro gabinetto. Di forma elegante, più o meno riccamente ornata, la *Sputacchiera igienica* trova il suo posto tanto nella stanza la più semplice, quanto nel più ricco salone. — Prezzi da L. 7 50 l'una a L. 36 ed oltre. Deposito generale in Torino presso l'*Agenzia D. Mondo*, via B. V. degli Angeli, 9. (Spedizione in provincia).

AVVISO

Si avverte il pubblico che dal 1° ottobre a. c.

L'UFFICIO DELL'ISPETTORATO GENERALE

DELLE

ASSICURAZIONI GENERALI

DI VENEZIA

E DELL'AMMINISTRAZIONE

DELLE

TONTINE SARDE

viene trasferto in via di Po, casa Busy, N. 58,

piano nobile.

COSSILA presso BIELLA

La casa di convalescenza con Stabilimento balneario ed idropatico del Dott. VINEA, continua ad essere aperta ed a praticarvisi la cura idropatica anche nelle prossime stagioni d'autunno ed inverno.

P.S. Le domande s'indirizzeranno franche.

Il Direttore

Dottore P. A. VINEA.

ST JEAN DE LA CROIX — EAU DES CARMES R. TARANNE Nº 14 — SAINTE THÉRÈSE

EAU DE MELISSE DES CARMES BOYER 14, RUE TARANNE, 14.

ACQUA DI MELISSA

DEI CARMELITANI

Essa previene e guarisce: Mal di mare, apoplessia, vapori, vertigini, debolezze, sincope, svenimenti, letargie, palpitazioni, coliche, mali di stomaco, indigestioni, punture delle zanzare ed altri simili insetti. Fortifica le donne nella gestazione, preserva dalla mal' aria e dalla peste, cicatrizza prontamente le piaghe, guarisce la cancrena, gli umori freddi, ecc. (*Vedi l'istruzione*)

Quest'Acqua, le cui virtù sono conosciute da oltre due secoli, è la sola autorizzata dal governo francese e dalla Facoltà di Medicina, sotto la cui sorveglianza viene fabbricata.

Diversi giudizii e sentenze ottenute contro i contraffattori, consacrano al signor *Boyer* la proprietà esclusiva di quest'acqua, e riconoscono con la Facoltà di Medicina la sua superiorità — Prezzo ***fr. 1 50*** la boccetta. — Parigi ***Boyer***, via Taranne, N. 14. — Deposito centrale per l'Italia presso l'***Agenzia D. Mondo***, Torino, via Madonna degli Angeli, 9. — Vendesi: *Torino*, Bonzani, via Doragrossa, 19. — Depanis, via Nuova. *Genova*, Bruzza. — *Alessandria*, Basilio. *Novara*, Caccia, *Cuneo*, Cairola. — *Mondovì*, Vassallo. — *Casale*, Bava. *Vercelli*, Bertelletti. *Intra* L. Caccia. — *Asti*, Boschiero. — *Pont Canavese*, Colombetti. — *Sassari*, Solinas.

NON PIÙ CAPELLI BIANCHI

MELANOGÈNE ... DICQUEMARE

MELANOGÈNE

Tintura per eccellenza

DEL CHIMICO

DICQUEMARE Maggiore

Per tingere all'***istante in ogni colore*** i capelli e la barba senza pericolo per la ***PELLE*** e senza alcun odore. Questa tintura è ***superiore a quelle adoperate fino al giorno d'oggi***. — Fabbrica a Rouen, *rue St-Nicolas*, 39. Deposito a Parigi, presso TERREUR et Comp., *rue Montmartre*, 117 e 119.

Prezzo fr. 6.

Deposito centrale in Torino presso l'*Uffizio generale d'Annunzi*, via B. V. degli Angeli n. 9. Vendesi anche presso Tione, via S. Francesco di Paola, N. 7.

Cioccolato Osmazomico

PETTORALE E STOMATICO DI BARDEL

Parigi, rue St-Honoré, n. 41.

Questo Cioccolato è impiegato con successo nelle ***Clorosi***, ***Leucoree***, nella ***Tisi*** al primo grado, nelle convalescenze, e finalmente in tutte le malattie in cui è d'uopo fortificare e nutrire senza irritare.

Tavolette di 260 gr., prezzo L. 3 50. — Scatole da L. 1 80 e da L. 1.

Deposito centrale per l'Italia presso l'***Agenzia D. Mondo***, Torino, via B. V. degli Angeli, n. 9 (spedizione in provincia). Trovasi: ***Torino***, Depanis, Bonzani; ***Genova***, Bruzza, ed in provincia nelle principali farmacie.

Da vendersi

Casa civile e rustica con ampio giardino, in Favria. Ricapito in Torino dal sig. Pietro Baima, via Cottolengo, n. 5; in Favria, eredi Gaudenzio.

INJECTION COTTIN

(Fr. 5) **USO ESTERNO** (Fr. 5)

Guarisce in 4 giorni gli scoli antichi o recenti e ribelli al *Copahu*, *Cubebe*, *ecc.* — Solo deposito nella farmacia *Depanis*, via Nuova, vicino a piazza Castello, Torino.

MEDICINA NERA

DEL CODICE FARMACEUTICO

Approvata dall' Accademia di Medicina e dalla Scuola di Farmacia di Parigi.

Di tutti i purganti i più decantati, nessuno ha ottenuto effetti così regolari e compiuti come la *Medicina nera* degli antichi. Gli articoli della *France médicale* provano che, racchiusa ingegnosamente dal signor Laroze in sei capsule di forma ovale, essa purga blandamente e senza molestia di sorta, attiva le secrezioni biliose e pancreatiche, e non produce veruna irritazione, superiore in ciò ai purganti salini che danno secrezioni acquose, e massimamente nei drastici. Prezzo L. 1 20 la scatola.

Vendita all' ingrosso in Parigi, presso il signor LAROZE *rue de la Fontaine Molière, num.* 39 *bis.*

Agente in Torino, D. MONDO, *via Madonna degli Angeli*, n. 9. Vendesi *Torino*, Bonzani, Depanis; *Genova*, Bruzza; *Alessandria*, Basilio; *Novara* Caccia, *Vercelli* Berteletti, *Intra* L. Caccia; *Cuneo*, Cairola; *Mondovì*, Vassallo; *Savona*, Albenga, *Sassari*, Solinas.

L'ACQUA INDIANA CHANTAL

figlia della celebre fu signora MA, cui sola essa successe, tinge per sempre e sull'istante, in ogni colore, senza pericolo, capelli e barbe. Con la sanzione della chimica, e 20 anni di voga, detta acqua sfida tutte le cattive contraffazioni; ma occorrono i due nomi; conviene prendere l'ACQUA INDIANA genuina da M. Chantal a Parigi, rue Richelieu, 65, negli ammezzati. Prezzo fr. 6.

L' EPILATORIO CHANTAL

toglie via per sempre e in un momento i peli e la lanuggine della pelle. — Prezzo fr. 6. — Unico deposito in Torino presso l' UFFIZIO GENERALE D'ANNUNZI, via Madonna degli Angeli, N. 9. — Genova, presso BRUZZA. — Novara, presso CACCIA. — Cuneo, CAIROLA. Sassari, SOLINAS.

ROB LAFFECTEUR

Il ***Rob vegetabile*** del dottor Boyveau Laffecteur, autorizzato e guarentito genuino dalla firma del dottor Giraudeau De St-Gervais, guarisce radicalmente le *affezioni cutanee*; le *scrofole*, le conseguenze della *rogna*, *ulceri*, e gl' incomodi provenienti dal *parto*, dall' *età critica* e dall' *acrimonia* degli *umori*. È adottato negli spedali militari del Belgio, di Francia e nelle Russie, ed ammesso nella *nuova farmacopea austriaca*. Questo ***Rob*** è soprattutto raccomandato contro le *malattie secrete recenti e inveterate ribelli al copaive*, al *mercurio* e al *ioduro di potassio*.

Il vero ROB del BOYVEAU-LAFFECTEUR si trova al prezzo di 10 fr. presso tutti i farmacisti, e notamente presso gli agenti generali: *Ancona*, *Collamarini*; Brescia, *Bianchi*; *Firenze*, *Pieri*; Genova, *Bruzza*; Livorno, *Tuccetti e Pietromani*; Milano, *Rivolta e Sartorio*; Napoli, *Bellet Senès e comp.*; Nizza, *Dalmas*; Padova, *Antonio Girardi*; Pisa, *C. Perreux*; Roma, fratelli *Zanotti*; Torino, fratelli *Fresia*, *Nicolis*; Trieste, *Serravallo*; Venezia, *Antonio Centenari*; Vicenza, *Domenico Curti*.

GOTTA REUMATISMI

L'Olio Poggi di Lione è uno specifico vegetale efficacissimo contro gli accessi della podagra, dolori reumatici, sciatica, nevralgia, lombagine, crampi e paralisi.

Di semplicissima composizione, quest'olio vegetale non contiene veruna sostanza nociva all'economia animale, e può essere con tutta sicurezza adoperato da persone anche le più dilicate. Esso è superiore a tutti quanti i ritrovati finora annunziati per sollevare e guarire radicalmente le persone colpite dalle malattie qui sopra indicate. L'uso di questo olio è in *frizioni*; colla prima frizione di due minuti l' ammalato ne risente subito un grande sollievo. Una sola boccetta basta spesso per guarire.

Prezzo delle boccette fr. 6 *e fr.* 4 coll'istruzione sul modo di servirsene.

Agente in Torino D. Mondo, via B. V. degli Angeli, n. 9. Vendesi *Torino*, da Bonzani, Doragrossa, n. 19, e da Luciano, portici di Po; *Genova*, Bruzza; *Novara*, Fara; *Mortara*, Morelli; *Asti*, Boschiero; *Novi*, Pacchierotti; *Vigevano*, Forno; *Pallanza*, Franzi; *Saluzzo*, Ferrero ed Allisiardi; *Vercelli*, Berteletti; *Alessandria*, Garrone; *Pont-Beauvoisin*, Saluce; *Cuneo*, Cairola; *Sassari*, Solinas; *Casale*, Bava; *Intra*, L. Caccia.

LIQUORI DA TAVOLA

ELISIR della ***Grande Certosa dei Pirenei***, fatto con piante aromatiche dalla casa BENET e COMP., di un gusto squisito e digestivo per eccellenza. — Prezzo delle bottiglie di mezzo litro: *Certosa bianca* fr. 4 50. — *Certosa gialla* fr. 5 50. — *Certosa verde* fr. 6 50.

CURACAO *francese igienico* della casa LAROZE di Parigi; liquore preparato con le scorze d'*arancio d'Olanda*, delle quali conserva il profume fresco e soave. — Vendesi in grandi *cruches* di vetro, al prezzo di **Fr. 7.** Deposito presso l'*Uffizio generale d'annunzi*. Torino, via B. V. degli Angeli, n. 9. (Spedizione in provincia.)

HYDROCLYSE

o nuova invenzione per clisteri a zampillo continuo e regolare, senza stantufo, filassa o molla, di un meccanismo semplicissimo e che si adopera con una sola mano. Esso serve per ogni sorta d' injezioni. (Medaglia d'argento) — Parigi, *Naudenat* (inventore dei *Clysopompes*), rue de la Cité, 19. —

Deposito presso l'*Uffizio Generale d'Annunzi*, via B. V. degli Angeli, 9, Torino.

D'affittare

Una grande casa signorile con ampio giardino, scuderia e rimessa, situata in via della Rocca, N. 1.

Un grande alloggio signorile ed una bottega in contrada Borgonuovo, casa n. 21.

D'AFFITTARE AL PRESENTE

in contrada Porta Nuova, N. 16, piano 3°, casa Rossi,

Due camere civilmente mobiliate, disimpegnate, tanto unite che separate.

Tip. dell'Opinione diretta da C. Carbone.